



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

m_clg 01514602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N 217	12 GEN. 2023	
UOR	CO	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo Rif. Circondario	Sottofascicolo	

Milano, 11 gennaio 2023

Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano

Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Milano

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale
territorialmente competenti per il Circondario

Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano

Al Sig. Direttore dell'Agenzia Entrate di Milano

Al Sig. Dirigente dell'Agenzia delle Dogane di Milano

Al Sig. Dirigente dell'INPS di Milano

Al Sig. Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
Direzione territoriale del Lavoro di Milano e Lodi

Al Sig. Dirigente della ASL Milano

Al Sig. Dirigente dell'Arpa di Milano

Direttive e indicazioni alla Polizia Giudiziaria relative all'entrata in vigore del D.lgs. 10.10.2022 n° 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (riforma "Cartabia")

SOMMARIO

Premessa

Parte Prima

- NOTIZIE DI REATO: MODALITA' DI INDICAZIONE DELL'AUTORE DEL FATTO E DI REDAZIONE DELLA CNR
 - Indicazioni operative generali
 - In particolare: codice rosso
- AVVISO EX ART. 408 C.P.P. E C.N.R.
- LA RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO



Parte Seconda

- MODIFICHE IN MATERIA DI AVVISI DOVUTI ALLA PERSONA OFFESA

Parte Terza

- MODIFICHE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA- RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA O FONOGRAFICA
 - Atti della Polizia Giudiziaria
 - Atti delegati dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria
- MODIFICHE IN MATERIA DI PERQUISIZIONE DELLA P.G., EX ART. 352 c.p.p.
 - Decreto di convalida perquisizioni negative
 - Il nuovo potere delle parti di opposizione alla perquisizione negativa

Parte Quarta

- Procedimenti definibili con decreto penale - accertamenti economici e patrimoniali
- Modifiche in materia di procedibilità dell'azione penale

PREMESSA

Il 30.12.2022 è entrato in vigore il D.Lgs 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia"), che ha apportato rilevanti modifiche al codice penale e di procedura penale. Gli scopi principali della riforma sono la riduzione dei tempi del processo penale, la realizzazione del processo penale telematico e l'introduzione di un sistema di giustizia riparativa.

L'intento di razionalizzazione dell'intero impianto della giustizia penale ha portato il legislatore ad operare rilevanti interventi, i principali dei quali riguardano:

- la riduzione dei termini per la conclusione delle indagini preliminari
- l'ampliamento dei reati procedibili a querela
- l'ampliamento dei reati a citazione diretta
- la modifica del sistema delle notificazioni
- il potenziamento degli istituti della messa alla prova, della non punibilità per tenuità del fatto e del decreto penale
- la previsione dell'udienza (filtro) predibattimentale
- la revisione del sistema sanzionatorio e delle sanzioni sostitutive.

Alcune parti della riforma entreranno in vigore in un secondo tempo (processo telematico e giustizia riparativa), ma l'obiettivo dichiarato della riforma, inserita nel quadro del PNRR, è quello di giungere nel mese di giugno 2026 alla riduzione del 25 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto all'anno 2019.

Si vuole inoltre favorire il superamento, attraverso un uso più accorto degli strumenti processuali, del dato statistico nazionale che vede, da anni, quasi il 50% di processi per reati a citazione diretta terminare con sentenza di assoluzione. Per questo, la nuova regola di giudizio della "*ragionevole previsione di condanna*", che segna il netto confine tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale, dovrà guidare l'attività del Pubblico Ministero e di conseguenza della Polizia Giudiziaria, sin dalle sue prime fasi. Il nuovo processo penale richiede maggiore attenzione e scrupolosità nella raccolta e nella selezione del materiale indiziario e probatorio, al fine di evitare un esercizio dell'azione penale inutile e prospettazioni



accusatorie difficilmente sostenibili. Il tutto entro i nuovi più brevi termini stabiliti per la conclusione delle indagini preliminari, prorogabili una sola volta e solo per indagini complesse.

L'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., secondo cui il Pubblico Ministero era tenuto a presentare al Giudice la richiesta di archiviazione quando avesse ritenuto *"l'infondatezza della notizia di reato"* perché *"gli elementi acquisiti ne/le indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio"* è stata abrogata.

Il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'archiviazione quando *"gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna"*. La richiesta di archiviazione non è più correlata alla "infondatezza" della notizia di reato. Anche una notizia fondata potrà portare all'archiviazione se gli *"elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca"*.

Analoga regola di giudizio è imposta per la sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza preliminare e per i reati definibili a seguito di citazione diretta a giudizio. Nessun rinvio a giudizio e nessuna condanna sarà possibile *"quando gli elementi non consentano una ragionevole previsione di condanna"*. È bene tener presente questi nuovi principi processuali, fondamentali per orientare tutta l'attività futura.

A fronte delle importanti modifiche che direttamente incidono sull'attività del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria è opportuno che la Procura della Repubblica, cui spetta la direzione delle indagini preliminari, fornisca prime indicazioni pratiche ed operative, cui ne seguiranno altre.

PARTE PRIMA

1. NOTIZIE DI REATO: MODALITA' DI INDICAZIONE DELL'AUTORE DEL FATTO E DI REDAZIONE DELLA C.N.R.

Il codice di procedura penale sinora non definiva la *"notizia di reato"*.

L'art. 109 disp. att. c.p.p., non modificato dalla riforma, tuttora si limita a prevedere che la segreteria del Pubblico Ministero annota sugli atti *"che possono contenere notizia di reato"* la data e l'ora in cui sono pervenuti, e li *"sottopone immediatamente al Procuratore per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato"*.

Il Pubblico Ministero mantiene, quindi, l'esercizio dell'attività valutativa che gli consente di identificare e qualificare correttamente una notizia come notizia di reato, prescindendo dall'eventuale qualifica fatta dalla Polizia Giudiziaria o dal soggetto privato.

La notizia di reato viene però, con la riforma, espressamente definita (nuovo art. 335 c.p.p.) come una notizia che contiene la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Non c'è spazio per rappresentazione di fatti privi all'evidenza di rilievo penale o rappresentati in termini non verosimili o totalmente ipotetici.

Con la nuova norma si vogliono evitare iscrizioni improprie, frettolose e arbitrarie, spesso giustificate con



il richiamo acritico all' "atto dovuto". Nella prassi quotidiana si registrano spesso comunicazioni di notizie di reato laconiche, prive di elementi sufficienti per la qualifica del fatto, incomplete nei dati formali, carenti degli elementi indiziari, cariche di elencazioni di norme che si ritengono violate senza alcun minimo approfondimento.

È assolutamente necessario, in futuro, che la Polizia Giudiziaria affini la qualità delle notizie di reato e che, almeno con riferimento a fattispecie semplici e circoscritte, depositi c.n.r. tendenzialmente complete ed esaustive, evitando l'invio di informative sommarie, limitate alla sola notizia di un fatto con il mero richiamo della denuncia querela, anche laddove lo svolgimento di una minima attività di riscontro o di confutazione si presenta veloce e agevole. Tali notizie di reato determinano quantomeno la necessità per il Pubblico Ministero di integrare le lacune, a volte mediante richieste di informazioni di facile acquisizione e che potevano già essere trasmesse dalla Polizia Giudiziaria, altre volte con deleghe ad acquisire gli elementi carenti attinenti all'investigazione.

Questo inutile allungamento dei tempi delle indagini preliminari va assolutamente evitato ed è incompatibile con la nuova e più restrittiva disciplina dei termini entro i quali le indagini devono essere concluse, prorogabili esclusivamente in caso di complessità (e non più solo per giusta causa) per soli sei mesi:

Art. 405 co. 1 c.p.p. "Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2."

Art 406 co. 1 c.p.p. "Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano."

Art 406 co. 2 "La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi".

2. LE C.N.R PER REATI IN MATERIA DI "CODICE ROSSO"

La prassi registra purtroppo c.n.r relative a vicende di violenza di genere con l'indicazione di numerose ipotesi di reato, troppo spesso riportate acriticamente quasi alla stregua di elenco e spesso tra loro incompatibili (vi sono c.n.r che riportano, ad esempio, l'indicazione degli articoli 572, 612, c. 2, 612-bis, 610, 582, 583, 585, c.p. per lo stesso fatto).

È opportuno che si presti maggiore attenzione e che in generale si opti per indicare in c.n.r., nei casi in cui la situazione non è assolutamente chiara, solo ed esclusivamente un unico reato da "codice rosso" di palese sussistenza (ad es. solo art. 572, 612-bis o 582-585-577 c.p.). perché in caso contrario, dovendo intervenire il P.M. con un'iscrizione urgente in cui i tempi per valutazioni approfondite sono ridotti e trattandosi di reati con avviso obbligatorio alla parte offesa in caso di richiesta di archiviazione, la conseguente iscrizione di un fascicolo con tutti i reati indicati spesso a sproposito, causa una inutile e dispendiosa attività burocratica ulteriore e possibili controversie con le parti: stralcio, formazione di nuovi fascicoli paralleli, archiviazioni, avvisi, notifiche.

La contestazione di un solo reato (o dei pochi già evidenti), peraltro, consente un'agevole riqualificazione e modifica dell'originaria iscrizione nel caso in cui, all'esito delle indagini, si accertino altri delitti.



INDICAZIONI OPERATIVE

1. *Gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle c.n.r. in modo completo e circostanziato gli elementi del fatto e della riferibilità o meno del fatto a un soggetto compiutamente individuato;*
2. *l'identificazione deve essere completa e quindi la sola indicazione del nome e del cognome del soggetto contenuta ad esempio in una denuncia querela del privato trasmessa dalla Polizia Giudiziaria alla Procura non consente l'iscrizione a registro Noti (modelli 21 a 21-bis) ma a registro ignoti (modello 44);*
3. *ai sensi dell'art. 349 co. 2 c.p.p., per tutti gli apolidi, per le persone delle quali è ignota la cittadinanza, per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea la polizia giudiziaria dovrà trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini;*
4. *nei seguiti dovranno essere evidenziati con chiarezza eventuali elementi per l'attribuzione a carico di ulteriori soggetti dell'ipotesi criminosa;*
5. *se dall'attività della Polizia Giudiziaria (indagini di iniziativa, ricezione di denunce querele) emergono notizie di fatti di reato come sopra qualificati non attribuibili su base indiziaria a soggetti individuati o a soggetti compiutamente identificati, la c.n.r. dovrà essere redatta a carico di soggetto ignoto;*
6. *vanno limitate notizie di reato con elevato numero di indagati ai casi in cui effettivamente vi sia materiale indiziario per l'attribuzione di fatti concreti ad ogni singolo soggetto.*

3. AVVISO EX ART. 408 C.P.P. E C.N.R.

Come è noto, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., la richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa quando questa l'abbia richiesto in sede di denuncia-querela oppure quando, a prescindere dalla sua volontà, si tratta di uno di quei reati previsti dal comma 3-bis del medesimo articolo (sostanzialmente nei casi di furto in abitazione e quando si tratta di reati commessi con violenza, tra cui per es. rapina, lesioni, percosse, maltrattamenti, atti persecutori).

Purtroppo, è invalsa la prassi della Polizia Giudiziaria di utilizzare modelli di denuncia-querela in cui in via predefinita e seriale viene inserita la dicitura *"la persona offesa dichiara di non rinunciare all'avviso di cui all'art. 408 c.p.p."*, ovvero *"la persona offesa dichiara espressamente di non rinunciare all'avviso di cui all'art. 408, co. 3-bis, c.p."* (in quest'ultimo caso, peraltro, anche nelle fattispecie non rientranti nel comma 3-bis dell'articolo in commento). Tali incisi devono essere eliminati dal modulo tipo e inseriti nel verbale solo quando effettivamente la persona abbia, in autonomia ed espressamente dichiarato di non rinunciare all'avviso ex art. 408 c.p.p., giacché altrimenti finisce per firmare un verbale ove è contenuta una dichiarazione che in realtà non ha reso.

Al di là del dato formale, spesso la persona offesa non ha un reale interesse ad avere l'avviso e per converso, in conseguenza di quelle errate diciture l'ufficio del Pubblico Ministero è costretto ad ulteriori adempimenti, conseguenza dell'inserimento automatico delle predette *"formule di stile"*. La dichiarazione di disponibilità a ricevere per posta elettronica l'avviso ex art. 408 c.p.p., che si richiedeva sinora alle parti offese da reati con avviso ex art. 408 obbligatorio (come da pregresse indicazioni di questo ufficio) è ora in parte superata. Infatti, si rammenta che secondo le nuove norme la parte offesa che sia anche querelante deve necessariamente dichiarare o eleggere un domicilio idoneo in cui ricevere tutte le successive



comunicazioni, anche indicando un indirizzo di posta elettronica. Non così per la parte offesa non querelante, che ha solo una facoltà.

La riforma "Cartabia" ha previsto l'esclusione dell'obbligo di notificazione dell'avviso ex art. 408 c.p.p. alla persona offesa che dopo aver richiesto di essere avvisata, abbia rimesso la querela (nuovo art. 408 comma 2 c.p.p.). L'innovazione risponde a necessità pratiche e risparmia attività del tutto inutili. Appare inoltre apprezzabile in termini logico-giuridici, in quanto la parte rimettente manifesta un disinteresse alla prosecuzione del procedimento e implicitamente ad ogni avviso.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. *Si eliminino nei modelli utilizzati negli uffici di ricezione delle denunce dei Corpi di polizia gli incisi sopra riportati ("la persona offesa dichiara di non rinunciare all'avviso di cui all'art. 408 c.p.p.", - "la persona offesa dichiara espressamente di non rinunciare all'avviso di cui all'art. 408 co. 3-bis c.p.p.);*
2. *si proceda a verbalizzare la volontà di essere avvisati della richiesta di archiviazione solo se e quando il denunciante abbia spontaneamente richiesto di essere avvisato;*
3. *se il querelante manifesta il proprio disinteresse alla ricezione dell'avviso di archiviazione, si dia atto nel verbale dell'espressa rinuncia all'avviso ex art. 408 c.p.p.;*
4. *nei casi in cui la parte offesa intenda rimettere la querela per reati procedibili d'ufficio sia raccolta comunque tale manifestazione di volontà che - pur non potendo paralizzare le indagini, che devono continuare - può comunque assumere rilievo per orientare il Pubblico Ministero nel valutare l'attendibilità della parte, per approfondire le circostanze che hanno determinato la remissione (che potrebbe essere frutto di costrizione), per verificare l'eventuale sussistenza del reato di calunnia.*

4. LA RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

L'individuazione della data di iscrizione della notizia di reato, come è noto, è fondamentale, in quanto da tale momento decorrono i termini per la conclusione delle indagini preliminari: tutti gli atti di indagine compiuti oltre quel termine sono inutilizzabili.

Dalla lettura dei nuovi articoli 335, 335-bis, 335-ter e 335-quater c.p.p., emergono tre novità rilevanti:

- a) il Pubblico Ministero, quando non ha provveduto tempestivamente, può indicare, nel momento in cui dispone l'iscrizione, una data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata, per una corretta individuazione del termine iniziale (e quindi anche finale) delle indagini preliminari (retrodatazione d'iniziativa dell'iscrizione);
- b) il Giudice per le Indagini Preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il Pubblico Ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione (ordine di iscrizione dell'indagato);
- c) la persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato (retrodatazione a istanza di parte).

I nuovi meccanismi di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato e del nominativo dell'indagato



nell'apposito registro implicano la possibilità che in vari momenti del procedimento penale i termini iniziale e finale delle indagini vengano anticipati, con la conseguenza della perdita degli atti compiuti oltre il nuovo termine, che divengono inutilizzabili.

Per evitare retrodatazioni dannose si raccomanda che soprattutto nelle indagini che coinvolgono più soggetti e/o con intercettazioni telefoniche ed ambientali, in cui la Polizia Giudiziaria esamina e valuta per prima gli esiti investigativi per poi sottoporli al Pubblico Ministero, segnali tempestivamente l'emersione di elementi indiziari nuovi a carico di persone non ancora iscritte. Ritardi non fisiologici, in questi casi, provocherebbero - al momento del deposito di tutti gli atti di indagine - eccezioni e istanze di retrodatazione delle iscrizioni.

PARTE SECONDA

1. MODIFICHE IN MATERIA DI AVVISI DOVUTI ALLA PARTE OFFESA

L'art. 5 del D.Lgs. n° 150/2022 introduce importanti modifiche in tema di diritti, facoltà, avvisi riconosciuti alla parte offesa: la lett. d) interviene sulla formulazione dell'art. 90 c.p.p.; la lettera e) inserisce un nuovo articolo, art. 90-bis, c.p., ampliando il contenuto delle informazioni che la Polizia Giudiziaria deve obbligatoriamente fornire. Trattasi delle informazioni contenute nei moduli attualmente in uso, moduli che dovranno quindi essere integrati.

Le nuove norme differenziano il caso in cui la parte offesa è anche querelante da quello in cui non lo è. In particolare, il nuovo art. 90 n° 1 -bis c.p.p. stabilisce che:

- A) se non è anche querelante la parte offesa ha la semplice facoltà di dichiarare e/o eleggere domicilio, come prescritto dall'art. 90 n° 1-bis c.p.p. che così recita: «*1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato*»;
- B) se è anche querelante, la parte offesa ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio («*art. 90-bis lett. a-bis): "all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato"*»).

Le informazioni su tali diritti, facoltà e obblighi che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 90 bis c.p.p., primo comma, sono relative:

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente»

Il legislatore ha inoltre introdotto una nuova disposizione, l'art. 90-bis .1 c.p.p. avente ad oggetto le informazioni nei confronti della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo attuativo della Legge 27 settembre 2021, n. 134), definita come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona («*Art. 90-bis .1 (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). — 1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa*»).



INDICAZIONI OPERATIVE

Si dispone:

- 1. che in occasione della presentazione di esposti, denunce e querele, anche verbali, la Polizia Giudiziaria (dandone atto nel verbale della denuncia o della querela) forniscano alla persona offesa le informazioni sui diritti e le facoltà a Lei spettanti nel procedimento penale, mediante consegna del relativo elenco, il cui testo si allega alle presenti direttive e si richiama qui integralmente;*
- 2. che il suddetto elenco dei diritti e facoltà della persona offesa sia messo a disposizione dell'utenza presso il Punto informazioni e sia inserito sul sito internet della Procura della Repubblica.*

PARTE TERZA

MODIFICHE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA O FONOGRAFICA

1. ATTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

La riforma contiene disposizioni innovative (artt. 17 e 18 D.Lgs. n° 150/2022) che prevedono per l'attività di indagine la riproduzione audiovisiva e fonografica delle dichiarazioni, prevedendo, accanto all'ordinario verbale riassuntivo, la documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica e introducendo per talune ipotesi, nel caso di mancata applicazione delle relative norme, la sanzione di inutilizzabilità dell'atto (nuovo art. 134 c.p.p.).

Il legislatore ha scelto, per assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, di privilegiare la soluzione tecnica della registrazione a scapito del tradizionale verbale riassuntivo, che resta tuttavia necessario.

È necessario che la Polizia Giudiziaria provveda a dotarsi della strumentazione necessaria per poter adottare regolarmente la forma di documentazione di atti a distanza.

Questa la casistica:

A) Sommarie informazioni delle persone informate sui fatti (art 351 c.p.p.)

Le modifiche si trovano inserite nell'art. 357, 3-bis, 3-ter e 3-quater, c.p.p.:

I. L'art. 357, co. 3 bis, c.p.p. prevede che quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle sommarie informazioni di cui all'art 351 c.p.p., si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della Polizia Giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Tra i reati contenuti nel lungo elenco dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., (cui si rimanda) i più frequenti nell'attività della Polizia Giudiziaria sono i reati previsti dai seguenti reati: 609-bis (violenza sessuale) nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale; articolo 73 D.P.R. n° 309/1990 (stupefacenti), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli



articolo 80 comma 2 e 74; 575 (omicidio); 628 terzo comma (rapina aggravata); 629 secondo comma (estorsione aggravata).

Poiché la riproduzione fonografica costituisce ora un diritto, l'art. 351 comma 1-*quater* c.p.p. prevede che la Polizia Giudiziaria debba dare avviso alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. Di tale avviso deve essere dato atto nel verbale. Non è prevista in questo caso alcuna sanzione di inutilizzabilità dell'atto per la mancata riproduzione fonografica.

II. L' art. 357 co. 3-*ter* c.p.p. prevede che *"Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto"*.

Pertanto, anche in questo caso è possibile derogare alla registrazione audiovisiva o fonografica in caso di contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico, ma tale indisponibilità non è sufficiente. Si richiede che sussistano anche ragioni di urgenza che impediscano il rinvio dell'atto, da indicarsi compiutamente.

In ogni caso l'audizione dovrà essere svolta: i) direttamente e personalmente da Ufficiali di P.G., che tratta nello specifico la materia dei reati attinenti alla violenza domestica, violenza sessuale ed in generale quelli specificati nella norma di cui all'art. 351 co. 1-*ter* c.p.p.; ii) possibilmente in locali appositi o stanze adeguate allo scopo, che assicurino tranquillità ai soggetti vulnerabili e ove siano presenti solo l'ufficiale e l'esperto in psicologia nominato; in caso di plurimi soggetti deboli da ascoltare, si dovrà procedere singolarmente con ciascuno di essi; iii) infine, l'audizione dovrà essere riversata su apposito supporto ed essere sempre accompagnata da un verbale riassuntivo.

Per svolgere l'audizione bisognerà avvalersi di un esperto inserito nell'elenco degli psicologi che si sono resi disponibili nel mese corrente; cercare di concordare l'audizione con l'esperto nei termini indicati dal P.M. in delega; eventuali differimenti (dovuti a questioni logistiche/salute/ragioni investigative) dovranno essere specificati e motivati nella loro annotazione; in caso di rifiuto immotivato dell'esperto in psicologia a prestare assistenza nel suddetto termine, vorrete indicare in apposita nota da trasmettere alla Procura il nominativo di chi ha declinato assistenza.

Prima di procedere allo svolgimento dell'audizione, gli atti di indagine (limitatamente a quelli oggetto dell'esame del minore) devono essere messi a disposizione dell'esperto psicologo affinché possa esaminarli in modo da poter coadiuvare consapevolmente l'assunzione della testimonianza.

Lo psicologo dovrà solo assistere ed intervenire in caso di bisogno e fare in modo da adeguare l'intervista allo sviluppo cognitivo ed emotivo del minore con lo scopo anche di attutire gli eventuali effetti traumatici che possono derivarne; il suo intervento sarà di supporto all'ufficiale che dovesse incontrare resistenze o difficoltà di esprimersi nel dichiarante; in casi complessi sarà utile un confronto tra P.G. ed esperto prima dell'audizione per concordare le modalità migliori di escussione; all'interrogando maggiore degli anni 14



dovranno essere dati gli avvisi ex art. 198 c.p.p. con gli ammonimenti conseguenti; ai minori degli anni 14 dovrà comunque essere richiamato in modo informale il medesimo obbligo di riferire la verità con l'ausilio dell'esperto in modo da responsabilizzarlo sull'atto che sta compiendo.

Laddove il P.M. indicherà di procedere con modalità discreta, si prega di avvalersi di strutture scolastiche, ospedaliere, comunitarie, ecc., in modo che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia messo a conoscenza dell'atto; in caso di audizione del minore non sarà possibile esercitare la facoltà di subdelega nei confronti di altre forze dell'ordine che non siano state messe a conoscenza dei fatti di indagine; sarà quindi Vostra cura trasmettere alla P.G. subdelegata copia degli atti di indagine necessari per procedere con esautività e competenza all'audizione.

Il minore dovrà essere avvertito della finalità della sua audizione con la possibilità di dire che "non sa", "non ricorda"; nel porre le domande occorre evitare che esse lascino trapelare aspettative dell'interrogante o che diano per scontati fatti che sono oggetto di indagine.

III. L' art. 357 co. 3-*quater* c.p.p. dispone che *"La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria"*.

B) **Sommario Informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art 350 c.p.p.)**

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla "Riforma Cartabia" vi è la possibilità per l'Autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato il compimento di atti a distanza o la partecipazione a distanza di una o più parti al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza. In tali ipotesi sarà applicabile, in via generale, la disciplina di cui al nuovo art. 133-*ter* c.p.p., di cui si illustreranno a breve gli elementi più rilevanti.

La partecipazione a distanza si sostanzia nella realizzazione di *"un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza"*.

Concretamente, ciò significa che la Polizia Giudiziaria dovrà attrezzarsi quanto prima per permettere il collegamento audiovisivo, presso i propri uffici, dei soggetti che partecipano a distanza all'atto o all'udienza, nonché per dotarsi, nei limiti del possibile, di idonei strumenti tecnici per permettere l'esercizio delle menzionate facoltà difensive, non escludendo l'uso del telefono per chiamate tra assistito e suo difensore prima e durante l'interrogatorio.

Il collegamento dovrà avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale (salvo singole eccezioni stabilite dalla norma), *"da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo"*. A tale riguardo, si evidenzia che la disciplina introdotta richiede che il collegamento audiovisivo sia attuato, a pena di nullità, *"con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre"* (art. 133-*ter* co. 3 c.p.p.).

I difensori delle parti parteciperanno all'atto a distanza, di regola, collegandosi dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. Si precisa che deve comunque essere assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, nonché di consultarsi riservatamente tra loro e



con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Quanto poi agli aspetti più prettamente operativi e alle incombenze che saranno demandate alla Polizia Giudiziaria, la normativa prevede, innanzitutto, che il decreto dell'Autorità giudiziaria che dispone la partecipazione a distanza debba essere notificato alle parti almeno tre giorni prima della data fissata per il compimento dell'atto. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «*autorità interessate*», tra le quali - in primo luogo - i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento.

Prima del compimento dell'atto (salvo che sia diversamente disposto dall'A.G.), la P.G. dovrà procedere all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza. Tale incombenza sarà prerogativa di un ufficiale di P.G., individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria; in ogni caso, la scelta dell'ufficiale di p. g. non potrà cadere su chi svolga o abbia svolto attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato in relazione ai fatti a lui riferiti.

Inoltre, l'ufficiale di P.G. dovrà procedere alla redazione del verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136 c.p.p., dando atto dell'osservanza delle disposizioni sul rispetto delle modalità tecniche richieste dalla norma per il collegamento audiovisivo (soprattutto quanto all'attuazione del contraddittorio e alla contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle parti di cui si è detto sopra) e per la partecipazione all'atto dei difensori delle parti, nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Per tale atto della Polizia Giudiziaria nei confronti dell'indagato non sono previste forme particolari di documentazione, ma si introduce la possibilità di svolgere tale atto a distanza da parte della Polizia Giudiziaria su richiesta della stessa, sempre che vi sia consenso della persona e dal suo difensore e previa autorizzazione da parte del Pubblico Ministero. Per tale atto l'art. 350 c.p.p. prevede infatti - con il comma 4-bis di nuova introduzione - che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il Pubblico Ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza:

articolo 350 4-bis. "Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter"

Per quanto riguarda lo svolgimento e le modalità la norma richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133 ter, c.p.p. (modalità e garanzia della partecipazione a distanza) come inserito dal D.Lgs. n° 150/2022. Tale norma regola lo svolgimento dell'esame a distanza nei casi in cui è disposto dall'Autorità Giudiziaria, ma le modalità ivi descritte sono richiamate, in quanto compatibili, per il caso in cui l'esame a distanza riguardi un atto della Polizia Giudiziaria, come nel caso dell'art. 350 c.p.p. .

L'art. 133-ter c.p.p., dispone che nell'esame a distanza deve essere attivato un collegamento audiovisivo con modalità idonee a salvaguardare:

- il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti,
- la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi,
- la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre,
- la possibilità per i difensori di collegarsi dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idonei.



Deve essere comunque assicurato:

- il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito,
- il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

2. ATTI DELEGATI DAL PUBBLICO MINISTERO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

La riforma introduce regole differenziate di documentazione per alcuni atti di indagine svolti dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero.

L' **art. 373 co. 2-bis c.p.p.** prevede che gli atti delegati dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria (art 373 co. 1 lett. b) e d-bis), c.p.p.) di:

- a) interrogatorio di persona sottoposta ad indagine,
- b) confronto con persona sottoposta ad indagini (in stato di libertà),
- c) interrogatorio di imputato di reato connesso

debbano essere documentati con mezzi di **riproduzione audiovisiva** oppure, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di **riproduzione fonografica**.

Anche in questo caso non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità in caso di mancata riproduzione con tali mezzi e, se effettuata la riproduzione, la stessa deve essere trascritta solo se assolutamente indispensabile e la trascrizione può essere effettuata dalla Polizia Giudiziaria.

Si noti che per questi atti che coinvolgono direttamente l'indagato, l'indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, che deve essere motivata nel verbale dalla Polizia Giudiziaria, vale per la sola riproduzione audiovisiva ma non esime la Polizia Giudiziaria dalla registrazione fonografica. Non è prevista anche in questo caso alcuna sanzione di inutilizzabilità in caso di mancata riproduzione fonografica. La trascrizione verrà eventualmente effettuata previa interlocuzione della Polizia Giudiziaria con il Pubblico Ministero delegante l'atto.

L'**art. 373 comma 2-ter c.p.p.**, stabilisce che quando le indagini per cui è stato delegato l'atto, riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) c.p.p., oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle sommarie informazioni rese da tali persone di cui al comma 1 lett. d) (appunto sommarie informazioni rese *ex art. 362 c.p.p.*), la Polizia Giudiziaria delegata deve procedere mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Non è prevista anche in questo caso alcuna sanzione di inutilizzabilità in caso di mancata riproduzione fonografica. La trascrizione verrà eventualmente effettuata previa interlocuzione della Polizia Giudiziaria con il Pubblico Ministero delegante l'atto per la valutazione della natura indispensabile della trascrizione.

Infine, l'**art. 373 comma 2-quater c.p.p.**, stabilisce che quando la Polizia Giudiziaria delegata assume dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Come nel caso dell'atto *ex art. 351 c.p.p.* (persone informate sui fatti) nei confronti di tali categorie di soggetti sarà necessario che la Polizia Giudiziaria in sede di verbale espliciti, oltre alle situazioni di



indisponibilità di cui sopra, anche le ragioni di urgenza che non consentono il rinvio dell'atto (doppia motivazione). E soprattutto in caso di mancata registrazione audiovisiva o fonografica che non risulti giustificata nei termini sopra indicati opera la sanzione di inutilizzabilità dell'atto.

Si dispone quindi che la Polizia Giudiziaria utilizzi sempre, in tali casi, tale forma di documentazione, salvo comprovati casi di indisponibilità di mezzi o personale tecnico con motivazione da indicare in verbale.

La trascrizione, effettuata previa interlocuzione della Polizia Giudiziaria con il Pubblico Ministero che ha delegato l'atto, sarà disposta solo se assolutamente indispensabile e potrà essere effettuata dalla Polizia Giudiziaria delegata.

Si rimanda altresì al contenuto delle direttive del Procuratore della Repubblica prot. 371 del 5 gennaio 2023 in tema di atti ex artt. 350 e 351 c.p.p., che si allegano.

INDICAZIONI OPERATIVE

- 1. In generale, quando assume sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti, la Polizia Giudiziaria dà loro avviso che hanno diritto di ottenere, ove ne facciano richiesta, che le dichiarazioni rase siano documentate mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico: e ciò, sia che proceda d'iniziativa (art. 351 co. 1 quater c.p.p. nuovo testo), sia che proceda su delega del Pubblico Ministero (art. 362 co. 1 quater c.p.p. nuovo testo);*
- 2. la Polizia Giudiziaria provveda alla riproduzione fonografica, anche senza richiesta dell'interessato, quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p., salva sempre l'ipotesi di contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357, co. 3 bis, c.p.p.);*
- 3. la Polizia Giudiziaria provveda obbligatoriamente, a pena di inutilizzabilità, alla riproduzione audiovisiva o fonografica quando le dichiarazioni siano assunte da persona minorenni, inferma di mente in condizioni di particolare vulnerabilità: in questo caso, la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico giustifica la mancata video-fonoriproduzione solo se sussistono particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto (art. 357 co. 3 ter co. 2 quater c.p.p. nuovo testo);*
- 4. quando delegata per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o di persona indagata in procedimento connesso, la Polizia Giudiziaria provveda alla riproduzione audiovisiva e, in caso di contingente disponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, quantomeno alla riproduzione fonografica (art. 370 co. 2 e 373 co. 2 bis c.p.p.);*
- 5. la Polizia Giudiziaria accompagni la riproduzione audiovisiva o la fonoregistrazione con un verbale riassuntivo molto dettagliato (con l'indicazione del minutaggio delle dichiarazioni più importanti rispetto al file audio- video), al fine di consentire al Pubblico Ministero, mediante semplice lettura, di valutare il tenore e il contenuto di massima delle dichiarazioni della persona sentita;*
- 6. al fine di ottenere un supporto efficace per le successive letture/contestazioni nella fase dibattimentale è opportuno che si proceda alla trascrizione integrale delle dichiarazioni più rilevanti (previa consultazione con il Pubblico Ministero) o che nel verbale riassuntivo si inseriscano brani integrali con l'indicazione del relativo minutaggio;*
- 7. le registrazioni audiovisive fonografiche devono essere trasmesse/depositate su supporto CD-DVD o chiavetta USB per racchiuso in un'apposita custodia dal verbalizzante, sigillato, contrassegnato ed allegato al verbale;*
- 8. è opportuno che ciascun organo di Polizia Giudiziaria nel caso di indisponibilità di strumenti*



e/o di personale valuti la possibilità di attestare, ove possibile, preventivamente e con provvedimento generale l'assenza /carenza nella dotazione di strumenti tecnici idonei (o di personale tecnico idoneo allo svolgimento della produzione) facendo rinvio nel verbale dello specifico atto a tale procedimento;

9. in mancanza di procedimento generale sia cura del singolo ufficio motivare adeguatamente e giustificare l'assenza/carenza di strumenti e/o personale.

3. MODIFICHE IN MATERIA DI PERQUISIZIONI DELLA P.G. (ART. 352 c.p.p.)

L'art. 17 comma 1 lett. d) D.Lgs. n° 150 del 2022) ha modificato il comma 4 dell'art 352 c.p.p., norma che disciplina le perquisizioni d'iniziativa della Polizia Giudiziaria.

Le stesse si distinguono in:

A) perquisizioni personali a locali disciplinate dal codice di procedura penale nei casi di:

- flagranza del reato;
- evasione;
- esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p.;
- ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p.;
- fermo di indiziati di delitto.

B) Perquisizioni personali e locali disciplinate da leggi speciali fra le quali si rammentano le più comuni in materia di stupefacenti, ricerca di armi, violazioni finanziarie, contrabbando.

3.1. IL DECRETO DI CONVALIDA PER LA PERQUISIZIONE "NEGATIVA"

La nuova formulazione dell'art. 352 c.p.p., prevede che: «*Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.*».

Il decreto è richiesto in ogni caso di perquisizione.

Quindi, anche se alla perquisizione NON segue alcun sequestro (perquisizione negativa), il Pubblico Ministero non potrà più semplicemente convalidare bensì dovrà provvedere (in presenza dei requisiti di legittimità dell'atto) con decreto motivato.

Ciò significa che non potranno più essere convalidate dal Pubblico Ministero perquisizioni negative con l'apposizione di un semplice "*visto si convalida*", ma, al contrario, nella motivazione del decreto di convalida dovranno sempre esporsi i motivi che hanno legittimato la perquisizione (così come accade per le perquisizioni ad esito positivo).

L'emissione da parte del Pubblico Ministero di un decreto motivato sarà naturalmente richiesta anche nell'ipotesi di mancata convalida della perquisizione operata di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria per mancanza dei presupposti legittimanti la stessa (decreto di non convalida).

La necessità di decreto motivato di convalida anche in caso di perquisizione negativa implica che la Polizia Giudiziaria dovrà rilevare negli atti trasmessi al Pubblico Ministero entro le 48 ore previste dal codice, tutti gli elementi sulla base dei quali ha legittimamente ritenuto di operare, in modo da consentire



una puntuale e motivata verifica della sussistenza dei presupposti di legge (diversi per ogni singola ipotesi di perquisizione) e l'adozione di una rapida decisione sulla convalida entro i termini delle successive 48 ore.

3.2. IL NUOVO POTERE DI OPPOSIZIONE DELLE PARTI ALLA PERQUISIZIONE NEGATIVA

Oltre alla necessità di un apposito decreto di convalida, la riforma ha riconosciuto - e questa è la novità più rilevante - un potere di opposizione contro il decreto di convalida dalla perquisizione negativa, da esercitarsi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari entro dieci giorni dalla conoscenza dell'atto di convalida (notifica).

Con tale nuovo istituto processuale, l'indagato e la persona che ha subito una perquisizione, che sino ad ora avevano a disposizione lo strumento del "riesame" nel caso di perquisizione seguita da un sequestro, hanno ora un nuovo potere di iniziativa anche contro l'atto di perquisizione con esito negativo.

L'introduzione di questo nuovo rimedio è stata giustificata con la necessità di adeguarsi alle indicazioni della Corte Europea di Strasburgo, secondo la quale l'assenza di un controllo giurisdizionale in favore della persona che ha subito una perquisizione anche in assenza di sequestro violava l'art. 8 delle Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che recita: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge"

La nuova disciplina prevista dalla riforma è così articolata all'art. 352 co. 4 bis, c.p.p.:

«Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252 -bis, comma 3.»;

L'opposizione sarà quindi accolta tutte le volte in cui il giudice accerterà l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esecuzione della perquisizione. In sostanza, la perquisizione diverrà oggetto di una dichiarazione di illegittimità. L'accoglimento dell'opposizione non avrà effetti immediati nel procedimento penale nel quale si è svolta l'attività di ricerca della prova o in quello che potrà scaturire all'esito della stessa, ma potrà avere effetti di altra natura. La dichiarazione di illegittimità della perquisizione potrà, infatti, essere tenuta in considerazione laddove sia necessario valutare la consumazione del delitto di cui all'art. 609 c.p. (perquisizione ed ispezione personali arbitrarie), ai fini disciplinari o ai fini della risarcibilità di eventuali danni.

Tutto ciò impone di richiamare l'attenzione degli operatori di polizia sulla necessità di descrivere e rappresentare nella documentazione degli atti d'indagine compiuti tutti gli elementi del fatto che consentono di apprezzare la legittimità della perquisizione e convalidare agevolmente l'atto.

La riforma ha previsto un identico potere di opposizione (art. 252-bis comma 3 c.p.p.) per il caso di perquisizione effettuata su decreto del Pubblico Ministero. Anche in tale caso il giudice potrà dichiarare, in accoglimento del ricorso, la perquisizione negativa illegittima perché eseguita senza i presupposti e al di fuori dei casi previsti dalla legge.



INDICAZIONI OPERATIVE

- 1. l'atto di perquisizione della Polizia Giudiziaria deve sempre contenere una motivazione, sia pure succinta, sulle ragioni che lo legittimano;*
- 2. le norme incriminatrici che si assumono o risultano violate vanno espressamente indicate (per consentire un decreto di convalida motivato da parte della Procura);*
- 3. devono essere chiaramente specificati i beni, le cose, gli oggetti, le tracce che si intendono ricercare;*
- 4. devono essere evitate formule di stile, espressioni generiche o riferimenti a circostanze riconducibili a personali convincimenti investigativi degli operanti o basati su circostanze difficilmente verificabili.*

PARTE QUARTA

1. PROCEDIMENTI DEFINIBILI CON DECRETO PENALE - ACCERTAMENTI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Con la riforma restano definibili con decreto penale di condanna, cioè saltando udienza preliminare e dibattimento, tutti i procedimenti per reati per i quali sia possibile applicare una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva non superiore a sei mesi di reclusione (art. 459 c.p.p.). In quest'ultimo caso, com'è noto, la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria avviene con il procedimento di conversione, che assoggetta il condannato a un valore giornaliero moltiplicato per i giorni complessivi di detenzione.

La riforma ha modificato la disciplina del procedimento per decreto, anzitutto estendendo il termine a disposizione del Pubblico Ministero per chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione del decreto, da sei mesi ad un anno.

Ma soprattutto, ha modificato il valore giornaliero di conversione, che potrà andare da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 250 giornalieri, tenendo conto delle condizioni complessive economiche e patrimoniali e di vita dell'indagato e del suo nucleo familiare.

Alla luce di questa ampia forbice, che spazia da 50 a 250 euro giornalieri, diventa quindi importante acquisire rapidamente ogni informazione utile sulle condizioni complessive economiche e patrimoniali e di vita dell'indagato e del suo nucleo familiare. Si eviterà al Pubblico Ministero di delegare ripetuti accertamenti patrimoniali e si consentirà una definizione rapida del procedimento.

Per tali motivi è opportuno che la Polizia Giudiziaria, sin dal primo contatto con l'indagato per reati definibili con decreto penale (le violazioni al codice della strada costituiscono la percentuale più alta di tali procedimenti) acquisisca tali informazioni, che in molti casi saranno già sufficienti per consentire al Pubblico Ministero di stabilire il tasso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e richiedere l'emissione del decreto penale di condanna.

Sarà quindi cura della Polizia Giudiziaria raccogliere informazioni e contestualmente acquisire la documentazione di facile reperibilità (dallo stesso indagato o da altri soggetti) relative a:

- situazione economica dell'indagato e dei familiari (occupati/disoccupati);



- tipo di lavoro svolto e retribuzione percepita;
- eventuali altri redditi;
- beni immobili di proprietà (abitazioni, terreni, etc.);
- condizioni economiche complessive del nucleo familiare (sufficienti, agiate, difficoltose);
- altre notizie utili sulle condizioni di vita.

2. MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Si raccomanda di prestare la necessaria attenzione alle modifiche intervenute in tema di procedibilità dell'azione penale, evidenziando che dalle ore 00:00 del 30 Dicembre 2022 sono perseguibili a querela, i seguenti reati del codice penale: lesioni (art.582), lesioni stradali gravi o gravissime (art.590 bis), sequestro di persona (art.605), violenza privata (art. 610), minaccia (art.612), violazione di domicilio (art.614), furto (art.624), turbativa violenta nel possesso di immobili (art. 634)danneggiamento (art.635), truffa (art.640), truffa informatica (art. 640 ter), appropriazione indebita (art 646 e 649 bis c.p.), disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art.659), molestie (art.660).

Si rimanda, per il dettaglio, alle direttive del Procuratore della Repubblica di Milano prot. 420/2022 del 29.10.2022, in allegato.

Si richiamano tutti gli Uffici in indirizzo allo scrupoloso rispetto delle indicazioni sopra estese.

I responsabili di tutti gli Uffici di Polizia Giudiziaria sono pregati di dare la massima capillare diffusione a tutte le articolazioni territoriali al fine di una omogenea applicazione.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Si allegano:

- Direttive del Procuratore della Repubblica di Milano prot. 371/2023 del 05.01.2023
- Direttive del Procuratore della Repubblica di Milano prot. 420/2022 del 29.10.2022
- Modulo per gli avvisi alla parte offesa
- Modulo per identificazione e avvisi all'indagato
- Modulo per sommarie informazioni di persona informata sui fatti

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola



(intestazione del COMANDO/REPARTO)

INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DEGLI ARTT. 349, 161 C.P.P. NONCHÉ INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI ARTT. 369 E 369 BIS C.P.P.

Il giorno _____, alle ore _____, in _____ presso gli Uffici del _____ avanti ai sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. _____

_____ in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente _____ nato/a _____ residente _____ tel. _____ indirizzo email e/o pec _____ identificato mediante documento _____ / codice CUI _____ il quale preliminarmente dichiara:

- ☐ "parlo e comprendo la lingua italiana";
- ☐ "non parlo e non comprendo la lingua italiana, ma conosco le seguenti lingue _____ (in questo caso, utilizzare il previsto modulo multilingua OPPURE la presenza di un interprete da nominare quale ausiliario di PG nella persona di _____)".

La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al reato/ai reati di cui ai seguenti articoli: _____ commesso/i accertato/i in _____ il _____ (se noto, Proc. Penale n. _____ iscritto presso _____) e che in relazione a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l'Autorità Giudiziaria procedente _____. Conseguentemente la persona, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi rifiuta o le dà false, dichiara quanto segue: ----

Sono e mi chiamo _____, nato/a a _____ (_____) il _____, residente/dimorante a _____ (_____) in Via/n. _____".

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara: ----

- ☐ "nominò difensore l'Avvocato _____ con studio a _____ (_____) in via/n. _____, tel. di studio _____ cell. _____ email _____".

- ☐ "non sono in grado/non intendo nominare un difensore di fiducia".
Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite call center al numero telefonico _____ o tramite sito internet www.nominadifensore.it, a nominare difensore d'ufficio l'avvocato _____ del foro _____

di _____ con studio a _____ () in
via/n. _____
tel. di studio _____ cell. _____ email _____”.

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che:

- le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio.;
- ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento

Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma. 1 c.p.p. (*luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa*) o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni ex art. 161 comma 1 c.p.p. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna, la persona sottoposta alle indagini dichiara:

☐ 1. Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del difensore di fiducia.

Si dà atto che il difensore di fiducia viene contattato immediatamente dall'Ufficio di PG sull'utenza n. _____ o tramite posta elettronica alle ore _____ del giorno _____ con comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio presso il suo studio ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p. .

☐ 2. Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del difensore di ufficio.

Si dà atto che il difensore di ufficio viene contattato immediatamente dall'Ufficio di PG sull'utenza n. _____ alle ore _____ del giorno _____ con comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio presso il suo studio ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p. .

- Il difensore di ufficio interpellato dall'Ufficio di P.G. sull'accettazione o meno della domiciliazione presso il suo studio dichiara:

☐ Accetto l'elezione di domicilio presso il mio studio.

☐ NON accetto l'elezione di domicilio presso il mio studio.

Stante la mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, si dà atto che l'indagato, invitato nuovamente a procedere a diversa dichiarazione\elezione domicilio, dichiara:

- Dichiaro/eleggo domicilio presso _____
- Non sono in grado di eleggere domicilio in Italia
- Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio

- Il difensore d'ufficio viene interpellato dall'Ufficio di P.G. operante sull'utenza numero _____ alle ore _____ del giorno _____, e **NON viene contattato** (scatta la segreteria telefonica o l'avvocato non risponde).

Stante la mancata interlocuzione con il difensore di ufficio, l'indagato viene invitato a procedere a diversa dichiarazione\elezione domicilio e dichiara quanto segue:

- Dichiaro/eleggo domicilio presso _____
- Non sono in grado di eleggere domicilio in Italia

- Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio

☐ 3. Intendo ricevere gli atti del procedimento :

- presso la mia casa di abitazione/luogo di lavoro, al seguente indirizzo: _____

OPPURE:

al seguente indirizzo (Via/n. - città) _____ presso la seguente persona _____ identificata dalla P.G. operante tramite contatto telefonico sull'utenza _____ nel corso del quale viene comunicato il seguente rapporto intercorrente con l'indagato (_____) ovvero NON potuta contattare/identificare sull'utenza fornita _____ in quanto _____

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato _____

☐ 4. Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio in Italia

☐ 5. Non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio in Italia

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna verranno eseguite mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio.

Si avverte altresì la persona sottoposta alle indagini che il domicilio dichiarato, il domicilio eletto ed ogni loro mutamento sono comunicati dall'indagato all'Autorità che procede con le modalità telematiche di cui all'art. 111 bis c.p.p. o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata dal difensore.

La persona sottoposta ad indagini viene altresì avvisata che:

- la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare:
 - Diritto di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni;
 - Diritto ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero e la traduzione di atti fondamentali;
 - Diritto a conferire con il difensore anche se detenuto;
 - Diritto di ricevere avvisi e notificazioni;
 - Diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - Diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;

- Facoltà di presentare istanza di patteggiamento;
 - Facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero;
 - Facoltà di non rispondere all'interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni;
 - Facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
 - Facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico previste dall'art.335 commi 1° e 2° del c.p.p.;
 - Facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa
- vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che successivo e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla L. nr.217 del 30.07.1990 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:
1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 Euro.*
 2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*
 3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
 4. *Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra al foglio 1, dandosi atto che il presente verbale è composto da quattro fogli dattiloscritti.

Copia del presente verbale viene rilasciata all'indagato per i soli usi consentiti dalla legge.

La persona indagata

I verbalizzanti



INTESTAZIONE

OGGETTO: verbale di Sommarie Informazioni, rese da: -----
- __, nato il __ a __, residente a __ tel. __, professione __, stato civile __, identificato
a mezzo __.-----

Il __ alle ore __, davanti al sottoscritto Ufficiale/Agente di P.G. __, è
comparso/a _____ persona ritenuta in grado di riferire circostanze utili ai fini
delle indagini in ordine al p.p. n. __ R.G.N.R mod _____ iscritto presso la Procura della
Repubblica di _____ e, per questo motivo, invitato/a a rendere sommarie
informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p. -----

Si avvisa la persona informata sui fatti / persona offesa che ha facoltà di richiedere
che il presente atto sia documentato mediante registrazione fonografica, salva
indisponibilità di dispositivi idonei.

*Si dà atto che, a fronte di richiesta della persona offesa, ovvero procedendosi per
un delitto di cui all'art. 407 cpv lett a),*

☐ *si procede a registrazione fonografica*

☐ *non si procede a registrazione fonografica, data la contingente indisponibilità di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico.*

*Si dà atto che, trattandosi di dichiarante minorenne, infermo di mente o
particolarmente vulnerabile ex art. 90 quater c.p.p.,*

☐ *si procede a registrazione audiovisiva o, in mancanza, fonografica*

☐ *non si procede a registrazione fonografica, data la contingente indisponibilità di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico ed essendovi urgenza di procedere
all'atto per i seguenti motivi _____*

La persona sentita, a richiesta di dichiarare le proprie generalità e avvertita sulle
conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, ha fornito i dati
identificativi di cui in oggetto.-----

Espressamente richiesta, dichiara di non essere prossimo congiunto di alcuna delle
persone sottoposte a indagini e di non essere quindi nelle condizioni di avvalersi della
facoltà di astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 c.p.p. -----

Gli operanti avvertono inoltre la persona sentita che, alle condizioni indicate negli
artt. 200-203 c.p.p., può o deve opporre, a seconda dei casi, il segreto professionale, il
segreto di ufficio e il segreto di Stato. -----

La persona sentita dichiara infine di non versare in una delle situazioni di
incompatibilità previste dagli artt. 197 e 197-bis non essendo imputato – nello stesso o
in altro procedimento – del medesimo reato per cui si procede. -----

A questo punto, la persona sentita, avvisata dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno
ai fatti e dell'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che le verranno rivolte,
dichiara:-----

D_
R_

A specifica domanda, la persona non intende aggiungere altro. -----

Di quanto sopra è verbale letto e sottoscritto e chiuso alle ore _____. -----

La persona sentita

L'Ufficiale di P.G.

—



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

Ai sensi degli **artt. 90 bis - 153 bis c.p.p.** come modificati dal **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150**, si forniscono i seguenti:

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA – AVVISI AL QUERELANTE

a) la persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto presso la Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato o Guardia di Finanza). La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale;

La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza;

a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) la persona offesa ha facoltà di essere informata dello stato del procedimento ed ha facoltà di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.)

c) la persona offesa ha la facoltà di richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e art 624 bis cp tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 c.p.p., modificato dalla L. 119/2013). Detto diritto è comunque rinunciabile. Nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411 c.p.p.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma 1 bis c.p.p.)

d) la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al momento presente, Euro 11.746,58 al reddito indicato occorre aggiungere l'importo di € 1.032,91 per ogni familiare convivente). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 D.P.R. 115/2002);

e) la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.);

Nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.);

f) la persona offesa (ex art 90 ter comma 1[^] cpp) ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d'essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato, come pure dell'eventuale modifica della misura di sicurezza detentiva applicata all'indagato o all'imputato, come pure dell'evasione dell'imputato, del condannato o dell'internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona (56, 575, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, 582 e 583 quinquies aggravati) la vittima ha diritto di essere informata di tali vicende anche in assenza d'apposita richiesta (art. 90 ter comma 1 bis e 299 c.p.p.). Tali notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione del giudice, sussista un concreto pericolo di un danno per l'autore del reato.

g) la persona offesa residente in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello dove è stato commesso il reato ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite del Procuratore della Repubblica, il quale a tal fine inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 108 ter disp. att. c.p.p.);

h) la persona offesa potrà contestare la violazione di propri diritti con comunicazione alla Procura della Repubblica o alle Forze dell'Ordine

i) La persona offesa potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica per avere informazioni circa il procedimento seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale

13. è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998);

l) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;

m) qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte civile nel processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p.

n) per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con remissione di querela di cui all'art 152 c.p. (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa: art. 609 septies c.p.). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) la remissione della querela non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante minacce gravi e reiterate.

n bis) la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela

o) nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, la persona offesa può chiedere d'essere sentita e può, ove la richiesta di sospensione sia stata accolta, chiedere al pubblico ministero d'impugnare l'ordinanza del giudice ovvero può impugnarla autonomamente qualora non sia stata avvisata dell'udienza ovvero non sia stata sentita (art. 464 quater c.p.p.);

p) la persona offesa ha la facoltà di chiedere di assistenza sanitaria o di essere inserita in case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio e ricorrere a servizi di assistenza a vittime di reato. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari o conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, e succ. mod.); e comunque, i medesimi soggetti debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case-famiglia e sulle case-rifugio disponibili;

p-bis) la persona offesa ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.